

# Regolamento Di Gestione

Legg Mason

## Global Funds FCP (Luxembourg)

un fondo comune a comparti multipli (Comparti), costituito ai sensi della Legge lussemburghese come fonds commun de placement

Luglio 2011

## **Legg Mason Global Funds FCP (Luxembourg), Fonds Commun de Placement**

Direzione Generale: Granducato del Lussemburgo

### **REGOLAMENTO DI GESTIONE**

Il presente Regolamento di Gestione del Fondo Comune d'Investimento Legg Mason Global Funds FCP (Luxembourg) ("Fonds Commun de Placement") (il "Fondo"), e i suoi eventuali emendamenti futuri intervenuti ai sensi del successivo articolo 15, regola i rapporti legali tra:

- (i) La Società di Gestione "Legg Mason Investments (Luxembourg) S.A.", una società per azioni con sede legale in L-8030 Strassen, Granducato del Lussemburgo, al 145, Rue du Kiem (di seguito definita "La Società di Gestione"),
- (ii) la Banca Depositaria, Citibank International plc (Filiale di Lussemburgo), una filiale di Citibank International plc, Londra, con ufficio in Bertrange (L-8070), Granducato del Lussemburgo, al 31, Z.A. Bourmicht (di seguito definita la "Banca Depositaria"), e
- (iii) i sottoscrittori e detentori di Quote di Legg Mason Global Funds FCP (Luxembourg) (di seguito definiti i "Sottoscrittori") che accettano il presente Regolamento di Gestione attraverso l'acquisizione di tali Quote.

#### **Articolo 1. - Il Fondo**

Legg Mason Global Funds FCP (Luxembourg) (di seguito definito il "Fondo") come fondo comune d'investimento ai sensi delle leggi del Granducato del Lussemburgo, è una comproprietà non registrata dei Valori Mobiliari ed altri attivi finanziari liquidi del Fondo, gestiti per conto e nell'esclusivo interesse dei suoi comproprietari, i Sottoscrittori, da Legg Mason Investments (Luxembourg) S.A., una società costituita come "société anonyme" ai sensi delle leggi del Lussemburgo e avente sede legale nel Granducato del Lussemburgo. Nei rapporti tra Sottoscrittori, ciascun Comparto (come definito di seguito) sarà considerato un'entità distinta.

La Società di Gestione può creare nell'ambito del Fondo diversi insiemi distinti di attivi ("Comparti"). Ciascun Comparto comprende attivi detenuti separatamente dagli attivi attribuibili ad altri Comparti ed investiti separatamente in conformità con la politica d'investimento stabilita per ogni Comparto ai sensi dell'Articolo 4 del presente Regolamento di Gestione.

I diritti dei Sottoscrittori di un Comparto sono totalmente indipendenti dai diritti dei Sottoscrittori degli altri Comparti.

La Società di Gestione può decidere di emettere, nell'ambito di ciascun Comparto, due o più classi di Quote (di seguito definite le "Classi") i cui attivi saranno investiti normalmente ma alle quali possono essere applicati una specifica struttura commissionale, un minimo di investimento, una politica di copertura o altre caratteristiche peculiari. Ogni Classe può anche emettere Quote con differenti diritti di distribuzione ("Sotto-Classe").

Gli attivi di tutti i Comparti saranno detenuti dalla Banca Depositaria e sono separati da quelli della Società di Gestione. Il Consiglio d'Amministrazione della Società di Gestione (il "Consiglio d'Amministrazione") può decidere di aggiungere ulteriori Comparti o Classi oppure di liquidare un singolo Comparto o una singola Classe.

La Società di Gestione può decidere di limitare l'emissione di Quote di una Classe ad alcuni investitori idonei alla sottoscrizione in tale Classe in funzione della loro natura, dell'importo minimo che investono o di eventuali altri criteri stabiliti dal Consiglio d'Amministrazione e riportati nel Prospetto. Qualora un Sottoscrittore di una Classe cessa, per qualsiasi motivo, di appartenere alla Classe in questione ai sensi dei suddetti criteri applicabili, la Società di Gestione può, con preavviso di un mese al Sottoscrittore interessato, convertire le Quote di tale Sottoscrittore in un'altra Classe utilizzando il valore patrimoniale netto ("VPN") per Quota delle rispettive Classi. Il suddetto preavviso dovrà essere di almeno un mese ed i Sottoscrittori interessati possono richiedere il riscatto gratuito delle loro Quote (fatto salvo quanto previsto alla sezione *Comunicazioni ai Sottoscrittori*) prima dell'entrata in vigore della conversione.

Il Prospetto del Fondo specificherà i dettagli di ciascuna Classe. Alcune Classi possono essere soggette al pagamento di una commissione CEVD.

Per ottenere una gestione più efficiente degli attivi di ciascun Comparto, la Società di Gestione può decidere di creare uno o più conti d'investimento congiunti per il *pooling* totale o parziale degli attivi comuni per natura a due o più Comparti. I conti d'investimento congiunti sono una struttura interna del Fondo e non sono direttamente accessibili all'investimento da parte dei Sottoscrittori.

## **Articolo 2. - La Società di Gestione**

Il Fondo sarà gestito per conto dei Sottoscrittori dalla Società di Gestione, che ha la propria sede legale a Strassen.

La Società di Gestione è una società interamente controllata di Legg Mason, Inc. ("Legg Mason"). Legg Mason è una società di gestione patrimoniale di livello mondiale, in grado di prestare servizi di gestione degli attivi attraverso le proprie consociate (collettivamente il "Gruppo Legg Mason").

La Società di Gestione è dotata di ampi poteri, entro i limiti dell'Articolo 4 a seguire, nella gestione del Fondo per conto dei Sottoscrittori; in particolare, avrà diritto ad acquistare, vendere, sottoscrivere, scambiare e ricevere titoli ed esercitare tutti i diritti direttamente o indirettamente collegati agli attivi del Fondo.

Il Consiglio d'Amministrazione deciderà la politica d'investimento del Fondo in conformità con i limiti riportati al successivo Articolo 4. Il Consiglio d'Amministrazione può avvalersi dei servizi di un Gestore degli Investimenti. Il Consiglio d'Amministrazione può anche affidare ai dirigenti o dipendenti della Società di Gestione l'esecuzione quotidiana della politica d'investimento e della gestione generale degli attivi del Fondo. La Società di Gestione può, in generale, fare uso di servizi d'informazione, consulenti ed altri servizi; ogni commissione così sostenuta sarà esclusivamente a carico della Società di Gestione.

La Società di Gestione può, per conto del Fondo, sottoscrivere periodicamente accordi temporanei di prestito con affiliate del Gruppo Legg Mason, e acquistare e vendere titoli, strumenti valutari o altri strumenti finanziari da o con le stesse affiliate a condizione che tali operazioni siano effettuate a condizioni di mercato e che siano nei migliori interessi dei Sottoscrittori.

La Società di Gestione avrà diritto a una commissione di gestione fino al 2,75% per anno, comprensivo degli onorari dovuti alla Società di Gestione, ai Gestori degli Investimenti e agli Intermediari (agenti di vendita, distributori, agenti di servizio e intestatari, nonché *broker*, operatori e altre parti) sulla base del VPN medio di ciascun Comparto o Classe.

## **Articolo 3. - La Banca Depositaria e l'Agente Amministrativo**

La Società di Gestione, in base al presente Articolo, ha nominato quale Banca Depositaria Citibank International plc (Filiale di Lussemburgo), una filiale di Citibank International plc di Londra, soggetta alle leggi del Regno Unito con ufficio a Bertrange.

La Società di Gestione o la Banca Depositaria possono rescindere il presente contratto in qualsiasi momento con un preavviso scritto di 90 giorni. La Società di Gestione può, tuttavia, revocare la Banca Depositaria solo quando una nuova Banca Depositaria ne assuma le funzioni e le responsabilità previste nel presente Regolamento di Gestione entro due mesi dalla comunicazione in tal senso. Dopo la sua revoca, la Banca Depositaria deve anche garantire la prosecuzione delle sue funzioni per il tempo necessario al trasferimento degli attivi totali del Fondo alla nuova Banca Depositaria.

Qualora sia la Banca Depositaria a recedere, la Società di Gestione sarà obbligata a incaricare una nuova Banca Depositaria per assumere le funzioni e le responsabilità della Banca Depositaria in conformità con il presente Regolamento di Gestione.

In questo caso i doveri della Banca Depositaria continueranno fino al completo trasferimento degli attivi del Fondo alla nuova Banca Depositaria.

La Società di Gestione ha affidato la custodia degli attivi del Fondo e dei suoi rispettivi Comparti (gli attivi del Fondo) alla Banca Depositaria. La Banca Depositaria effettuerà tutte le operazioni riguardanti l'amministrazione quotidiana degli attivi del Fondo. Gli attivi del Fondo, ovvero tutti gli attivi liquidi, i titoli e gli altri attivi autorizzati dalla legge, saranno detenuti dalla Banca Depositaria per conto dei Sottoscrittori del rispettivo Comparto in conti e depositi distinti.

La Banca Depositaria può prelevare gli attivi del Fondo o effettuare pagamenti a terzi per il Fondo su ordine della Società di Gestione ed entro l'ambito del presente Regolamento di Gestione.

Con l'approvazione della Società di Gestione e sotto la propria responsabilità, la Banca Depositaria può affidare a banche all'estero il deposito di titoli dei rispettivi Comparti, se i titoli sono quotati o negoziati nella rispettiva borsa o mercato estero o possono solo essere consegnati all'estero.

La Banca Depositaria eseguirà le istruzioni della Società di Gestione - a meno che non siano in contrasto con la legge, con il Regolamento di Gestione, con il contratto di Deposito o con il prospetto vigente - e si assicurerà che:

- la vendita, l'emissione, il riscatto, il pagamento del prezzo di riscatto, la conversione e l'annullamento di Quote effettuati per conto del Fondo dalla Società di Gestione siano in conformità con la legge ed il Regolamento di Gestione;
- il VPN delle Quote di ciascun Comparto sia calcolato in conformità con la legge ed il Regolamento di Gestione;
- il reddito dei Comparti sia imputato in conformità con il Regolamento di Gestione;
- le Quote del Fondo siano trasferite ai sottoscrittori in conformità con il presente Regolamento di Gestione;
- tutti gli attivi di ciascun Comparto siano tempestivamente ricevuti dai rispettivi conti e depositi distinti e vincolati, e che la riscossione del prezzo di emissione meno la commissione di vendita ed eventuali imposte di emissione siano registrate immediatamente nei rispettivi conti e depositi distinti e vincolati;
- nelle operazioni riguardanti gli attivi di un Comparto, i corrispettivi siano rimessi ai rispettivi conti vincolati del Comparto entro i normali termini d'uso;
- titoli, opzioni, diritti di sottoscrizione e altri strumenti idonei quotati o negoziati regolarmente siano acquistati ad un prezzo non superiore al prezzo di mercato corrente e venduti ad un prezzo non inferiore al prezzo di mercato corrente, e che titoli non quotati o non negoziati regolarmente e opzioni su valute siano acquistati o venduti ad un prezzo non sproporzionato al loro effettivo valore di mercato.

La Banca Depositaria:

- pagherà il prezzo di acquisto di titoli, diritti di sottoscrizione ed altri attivi o strumenti previsti dalla legge ed acquistati per un Comparto attraverso i conti distinti vincolati del Comparto;
- consegnerà contro pagamento del prezzo di acquisto, titoli, diritti di sottoscrizione e altri attivi previsti dalla legge, venduti per il Comparto interessato;
- pagherà il prezzo di riscatto in conformità con l'Articolo 9 dopo annullamento delle Quote interessate;
- effettuerà il pagamento di dividendi, se applicabile (si veda l'Articolo 14 del presente Regolamento di Gestione);
- pagherà il prezzo di acquisizione con i conti vincolati del Fondo per le opzioni di acquisto e di vendita e per le operazioni di valuta a termine acquistate ed eseguite per il Comparto interessato.

La Banca Depositaria paga con i conti distinti vincolati di un Comparto solo le remunerazioni alla Società di Gestione previste dal presente Regolamento di Gestione.

La Banca Depositaria ha diritto alla remunerazione prevista dal presente Regolamento di Gestione (si veda l'Articolo 12) e nelle modalità definite dal Prospetto e può addebitare i conti vincolati del Comparto interessato con il consenso della Società di Gestione.

Per quanto previsto dalla legge, la Banca Depositaria ha il diritto ed il dovere di:

- rivendicare a proprio nome azioni di Sottoscrittori contro la Società di Gestione o una precedente Banca Depositaria;
- opporsi a misure di sequestro di terzi e di procedere qualora sia avviata una rivendicazione nei confronti di un Comparto per il quale tale Comparto non è responsabile.

Nel quadro dei rispettivi ruoli, la Società di Gestione e la Banca Depositaria debbono agire in maniera indipendente e nel solo interesse dei Sottoscrittori.

#### **Articolo 4. - Obiettivo e Politica d'Investimento e Restrizioni agli Investimenti**

##### **A) Obiettivo d'Investimento**

L'obiettivo del Fondo è di offrire un'ampia partecipazione in tutti i principali mercati dei capitali del mondo attraverso una serie di Comparti distinti. L'obiettivo di ciascun Comparto è di puntare ad un rendimento pari o superiore a quello del mercato in cui investe nel suo complesso, contenendone la volatilità a livelli pari o inferiori a quelli dello stesso mercato e rispettando il principio della diversificazione del rischio. Entro i vincoli di questo obiettivo, ciascun Comparto punterà a massimizzare il rendimento totale; i Comparti obbligazionari cercheranno tali rendimenti attraverso opportunità per il reddito corrente e per la crescita del capitale, mentre i Comparti azionari saranno orientati alla crescita.

##### **B) Politica d'Investimento**

Il Fondo investirà prevalentemente in Valori Mobiliari e Strumenti del Mercato Monetario quotati nelle borse valori ufficiali dell'America del Nord, del Centro e del Sud, dell'Europa e del Medio Oriente, dell'Asia, Oceania o Africa o ammessi o negoziati in un Mercato Regolamentato. Il Fondo può inoltre investire in altri attivi riportati di seguito nelle restrizioni agli investimenti.

In conformità alle Restrizioni agli Investimenti (si veda l'Art. 4 C di seguito), la Società di Gestione è autorizzata:

- ad utilizzare tecniche e strumenti relativi a Valori Mobiliari e Strumenti del Mercato Monetario e/o altri attivi finanziari liquidi a condizione che tali tecniche e strumenti siano utilizzati per una gestione efficiente dei portafogli;
- ad utilizzare tecniche e strumenti e/o altri attivi finanziari liquidi tesi a fornire protezione dai rischi di cambio nel quadro della gestione degli attivi e dei passivi del Fondo.

Tali tecniche e strumenti relativi a Valori Mobiliari e Strumenti del Mercato Monetario e/o altri attivi finanziari liquidi e tesi a proteggere dai rischi di cambio sono descritti in maggiore dettaglio nel Prospetto.

La Società di Gestione può assumere prestiti per ciascun Comparto su base temporanea e solo in circostanze eccezionali fino ad un massimo del 10% degli attivi netti totali di un Comparto.

Gli obiettivi e la politica d'investimento di cui sopra non costituiscono una garanzia di rendimento.

## C) Restrizioni agli Investimenti

In relazione all'implementazione delle politiche d'investimento, il Consiglio d'Amministrazione ha stabilito le seguenti restrizioni agli investimenti. In questo contesto, i seguenti termini avranno i seguenti significati:

Altro OIC un organismo di investimento collettivo secondo quanto prescritto dal primo e secondo punto dell'Articolo 1(2) della Direttiva del Consiglio 2009/65/CE, come di volta in volta eventualmente modificata.

Gruppo nei casi in cui la capogruppo:

- (i) abbia la maggioranza dei diritti di voto dei membri o degli azionisti in un'altra entità (un'entità controllata); o
- (ii) abbia il diritto di nominare o licenziare la maggior parte dei membri dell'organo amministrativo, direttivo o di controllo di un'altra entità (un'entità controllata) ed è nel contempo azionista o membro di questa entità; o
- (iii) abbia il diritto di esercitare un'influenza dominante su di un'altra entità (un'entità controllata) della quale è azionista o membro, in seguito a un contratto stipulato con questa entità o alle disposizioni incluse nell'atto costitutivo o nello statuto, dove le normative che regolano l'operato della controllata siano soggette a questi contratti o disposizioni. Uno stato membro non deve necessariamente prevedere che un'entità controllante sia azionista o membro dell'entità controllata. Gli stati membri nei quali le leggi non tengono conto di questi contratti o clausole non saranno tenuti ad applicare questa disposizione; o
- (iv) sia azionista o membro di un'entità, e:
  - (a) la maggior parte dei membri dell'organo amministrativo, direttivo o di controllo di questa entità (entità controllata) che sono stati in carica durante l'esercizio, durante l'esercizio precedente e fino al momento nel quale i resoconti consolidati sono stati redatti, sono stati nominati esclusivamente per via dei suoi diritti di voto; o
  - (b) controlla da sola, secondo un accordo con gli altri azionisti o membri di questa entità (entità controllata), la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o dei membri in questa entità. Gli stati membri potranno introdurre disposizioni più dettagliate riguardanti la forma e i contenuti di questi accordi.

Gli stati membri dovranno stabilire quantomeno gli accordi ai quali si fa riferimento al punto (b) summenzionato. Potrebbero subordinare l'applicazione del punto (a) summenzionato al raggiungimento da parte della controllante di almeno il 20% dei diritti di voto dei membri o degli azionisti.

Legge 2010	la Legge del Lussemburgo del 17 dicembre 2010 in materia di organismi di investimento collettivo, come di volta in volta eventualmente modificata.
Mercato Regolamentato	un mercato che sia regolamentato e regolarmente operante, riconosciuto e aperto al pubblico ai sensi delle disposizioni della direttiva 2004/39/CE e qualsivoglia altro mercato che sia regolamentato, regolarmente operante, riconosciuto e aperto al pubblico in uno Stato Idoneo, o un mercato <i>over-the-counter</i> (“OTC”) per quei titoli consentiti dalla Direttiva del Consiglio 2009/65/CE, come di volta in volta eventualmente modificata.
OCSE	l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico
OICVM	un organismo d’investimento collettivo in valori mobiliari in conformità alla Direttiva del Consiglio 2009/65/CE, come di volta in volta eventualmente modificata.
Organo di regolamentazione lussemburghese	<i>Commission de Surveillance du Secteur Financier</i>
Paese FATF	qualsiasi paese che abbia aderito al <i>Financial Action Task Force</i> .
Paesi/Paese OCSE	Paesi membri dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, tra cui, ma non solo, Australia, Austria, Belgio, Canada, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Nuova Zelanda, Norvegia, Olanda, Regno Unito, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Svizzera.
Stato Idoneo	qualsivoglia Stato Membro dell’Unione Europea nel quale sia vigente la Legge 2010, o altro stato dell’Europa orientale e occidentale, Asia, Africa, Australia, Nord America, Sud America e Oceania.
Stato Membro UE	uno Stato membro dell’Unione Europea che, di volta in volta, ai fini di questo documento, sarà considerata comprendere gli Stati membri dell’Area Economica Europea.
Strumenti del Mercato Monetario	strumenti generalmente negoziati nel mercato monetario caratterizzati da liquidità e da un valore che può essere determinato con precisione in qualsiasi momento.
UE	l’Unione Europea, compresi gli Stati membri dell’Area Economica Europea.
Valori Mobiliari	<ul style="list-style-type: none"> <li>- azioni e altri titoli equivalenti ad azioni (“azioni”);</li> <li>- obbligazioni e altre forme di debiti cartolarizzati (“titoli di debito”);</li> <li>- qualsivoglia altro titolo negoziabile che comporti il diritto di acquisire tali valori mobiliari mediante sottoscrizione o scambio;</li> </ul> <p style="margin-left: 40px;">ad esclusione delle tecniche e degli strumenti relativi a Valori Mobiliari e a Strumenti del Mercato Monetario.</p>

1) Gli investimenti del Fondo sono costituiti esclusivamente da:

- a) Valori Mobiliari e Strumenti del Mercato Monetario ammessi o negoziati in un Mercato Regolamentato (si veda la sezione *Definizioni*);
- b) Valori Mobiliari e Strumenti del Mercato Monetario recentemente emessi purché:
  - le condizioni di emissione includano un impegno a presentare domanda di ammissione a quotazione ufficiale in un Mercato Regolamentato (si veda la sezione *Obiettivi e Politiche di Investimento*);
  - tale ammissione sia ottenuta entro un anno dall’emissione;
- c) azioni o quote di OICVM (si veda la sezione *Definizioni*) e/o Altro OIC (si veda la sezione *Definizioni*) situati o meno in un Paese Membro della UE, purché:

- tali Altri OIC siano stati autorizzati ai sensi delle leggi di qualsivoglia Stato Membro della UE o ai sensi delle leggi di Canada, Giappone, Hong Kong, Norvegia, Stati Uniti d’America o Svizzera o ai sensi delle leggi di qualsivoglia altro stato ritenuto idoneo dall’organo di regolamentazione lussemburghese;
  - il livello di protezione per azionisti o sottoscrittori in tali OIC equivalga a quello fornito ad azionisti o sottoscrittori in un OICVM e in particolare che le norme in materia di separazione di attivi, assunzione e concessione di prestiti e vendite allo scoperto di Valori Mobiliari e Strumenti del Mercato Monetario corrispondano ai requisiti della direttiva 2009/65/CE, come di volta in volta eventualmente modificata;
  - l’attività di tali Altri OIC sia riportata nelle relazioni semestrali e annuali al fine di consentire una valutazione degli attivi e passivi, del reddito e delle operazioni durante il periodo di riferimento;
  - non oltre il 10% degli attivi dell’OICVM o degli Altri OIC, la cui acquisizione sia contemplata, possa, in conformità ai propri documenti costitutivi, essere complessivamente investito in azioni o quote di altri OICVM o Altri OIC;
- d) depositi presso istituti di credito che siano rimborsabili su richiesta o che possano essere ritirati e che scadano entro e non oltre 12 mesi, a condizione che l’istituto di credito abbia la propria sede legale in un paese che sia un Paese OCSE e un Paese FATF;
- e) strumenti finanziari derivati, tra cui strumenti equivalenti a liquidazione in contanti, negoziati in un Mercato Regolamentato; e/o strumenti finanziari derivati OTC (“derivati OTC”), purché:
- il sottostante consista di strumenti coperti dal presente paragrafo 1), indici finanziari, tassi di interesse, tassi di cambio o valute esteri nei quali il comparto può investire compatibilmente con i propri obiettivi di investimento;
  - le controparti delle operazioni in derivati OTC siano istituti soggetti a vigilanza prudenziale e appartenenti alle categorie approvate dall’Organo di regolamentazione lussemburghese, e
  - i derivati OTC siano soggetti a valutazione affidabile e verificabile su base giornaliera e possano essere venduti, liquidati o chiusi in qualsiasi momento al loro valore equo dietro iniziativa del Fondo;
- f) Strumenti del Mercato Monetario diversi da quelli negoziati in un Mercato Regolamentato, qualora l’emissione o l’emittente di tali strumenti siano essi stessi regolamentati al fine di proteggere investitori e risparmi e a condizione che tali strumenti siano:
- emessi o garantiti da un’autorità centrale, regionale o locale o da una banca centrale o da uno Stato Membro della UE, dalla Banca Centrale Europea, dalla UE o dalla Banca di Investimento Europea, da uno Stato non Membro della UE o, in caso di Stato Federale, da uno dei membri facenti parte della federazione, o da un ente internazionale di carattere pubblico del quale facciano parte uno o più Stati Membri della UE; o
  - emessi da un organismo i cui titoli siano negoziati in un Mercato Regolamentato; o
  - emessi o garantiti da un istituto di credito che abbia la propria sede legale in un paese che sia un Paese OCSE e un Paese FATF; o
  - emessi da altri enti appartenenti alle categorie approvate dall’Organo di regolamentazione lussemburghese, a condizione che gli investimenti in tali strumenti siano soggetti a un livello di protezione degli investitori equivalente a quello stabilito nel primo, nel secondo o nel terzo punto e a condizione che l’emittente sia una società il cui capitale e le cui riserve ammontino perlomeno a 10 milioni di euro e che presenti e pubblici i propri conti annuali in conformità alla quarta direttiva 78/660/CEE, o sia un ente che, nell’ambito di un gruppo di società che includa una o più società quotate, sia dedicato al finanziamento del gruppo o sia un ente dedicato al finanziamento di veicoli di cartolarizzazione che beneficino di una linea di credito bancaria;
- 2) i seguenti limiti si applicano a ciascun Comparto, mentre i limiti esposti alle lettere m), n) e o) si applicano al Fondo nel suo complesso:
- a) un Comparto non può investire oltre il 10% dei suoi attivi netti in Valori Mobiliari e Strumenti del Mercato Monetario diversi da quelli descritti al paragrafo 1);
  - b) un Comparto non può acquistare metalli preziosi né certificati rappresentativi di questi ultimi;
  - c) un Comparto può detenere a titolo accessorio liquidità;
  - d) un Comparto non può investire più del 10% dei suoi attivi netti in Valori Mobiliari o Strumenti del Mercato Monetario emessi da uno stesso emittente;
- Un Comparto non può investire oltre il 20% dei suoi attivi netti in depositi effettuati presso lo stesso ente. L’esposizione del Comparto al rischio verso una controparte in un’operazione in derivati OTC non può superare:

- il 10% dei suoi attivi netti nel caso in cui la controparte sia un istituto di credito di cui al paragrafo 1) d); o  
- il 5% dei suoi attivi netti negli altri casi.
- e) il valore totale dei Valori Mobiliari e degli Strumenti del Mercato Monetario detenuti da ciascun Comparto in ogni emittente in cui investa più del 5% dei suoi attivi netti, non può superare il 40% del valore degli attivi netti di questo Comparto;  
Tale restrizione non si applica a depositi e ad altre operazioni in derivati OTC effettuate presso istituti finanziari soggetti a vigilanza prudenziale.  
Fatte salve le singole restrizioni stabilite alla lettera d), un Comparto non può combinare:  
- investimenti in Valori Mobiliari o in Strumenti del Mercato Monetario emessi da,  
- depositi effettuati presso, e/o  
- esposizioni derivanti da altre operazioni in derivati OTC  
effettuate con uno stesso ente in misura superiore al 20% dei suoi attivi.
- f) il limite del 10% previsto al primo periodo del precedente paragrafo 2) d) è aumentato fino a un massimo del 35% quando i Valori Mobiliari e gli Strumenti del Mercato Monetario sono emessi o garantiti da uno Stato Membro della UE, dai suoi enti pubblici territoriali, o da un altro Stato Idoneo o dagli organismi internazionali a carattere pubblico di cui uno o più Stati Membri della UE fanno parte;
- g) il limite del 10% di cui al primo periodo del precedente paragrafo 2) d) è aumentato fino al 25% per determinate obbligazioni quando queste sono emesse da un istituto di credito con sede legale in uno Stato Membro della UE e sottoposto per legge ad un controllo pubblico speciale, volto a proteggere i detentori di queste obbligazioni. In particolare, le somme provenienti dall'emissione di queste obbligazioni devono essere investite, a norma di legge, in attivi che coprano sufficientemente, per tutta la durata di validità delle obbligazioni, gli impegni che ne derivano e che sono soggetti, per privilegio, al rimborso del capitale ed al pagamento degli interessi maturati in caso di fallimento dell'emittente. Quando un portafoglio investe più del 5% dei suoi attivi netti nelle obbligazioni citate nel presente paragrafo ed emesse da uno stesso emittente, il valore totale di questi investimenti non può superare l'80% del valore degli attivi netti del Comparto;
- h) i Valori Mobiliari e gli Strumenti del Mercato Monetario citati al paragrafo 2) f) e g) non sono inclusi nel calcolo del limite del 40% stabilito al paragrafo 2) e). I limiti previsti al paragrafo 2) d), e), f) e g) non possono essere cumulati e, di conseguenza, gli investimenti nei Valori Mobiliari e negli Strumenti del Mercato Monetario di uno stesso emittente e in depositi o strumenti derivati effettuati con lo stesso emittente non possono, in nessun caso, superare in totale il 35% degli attivi netti di ogni Comparto. Le Società incluse nello stesso Gruppo (si vedano le *Definizioni*) ai fini di conti consolidati, come stabilito in conformità alla direttiva 83/349/CEE o in conformità ai principi contabili internazionali riconosciuti, sono considerate come un unico ente al fine del calcolo delle restrizioni previste nel paragrafo 2) da d) a h). I Comparti possono cumulativamente investire in Valori Mobiliari e Strumenti del Mercato Monetario nell'ambito dello stesso Gruppo fino a un massimo del 20% dei propri attivi netti;
- i) un Comparto è autorizzato ad aumentare i limiti previsti nel paragrafo 2) da d) a h) fino al 100% dei suoi attivi netti in conformità al principio della diversificazione del rischio, purché siano soddisfatte le condizioni di cui alla lettera j) seguente:
- j) **i Valori Mobiliari e gli Strumenti del Mercato Monetario siano emessi o garantiti da uno Stato Membro della UE, dai suoi enti pubblici territoriali o dalle sue agenzie locali o da un altro Paese OCSE o da organismi internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte uno o più Stati Membri della UE e il Comparto detenga i titoli provenienti da almeno sei diverse emissioni. I titoli che ricadono nell'ambito di un'unica emissione non possono superare il 30% degli attivi netti di tale Comparto;**

- k) fatti salvi i limiti stabiliti al paragrafo 2) o), p) e q), i limiti stabiliti nel paragrafo 2) da d) a j) possono essere aumentati fino a un massimo del 20% per investimenti in azioni e/o titoli di debito emessi dallo stesso ente qualora lo scopo della politica di investimento del Comparto sia replicare la composizione di un determinato indice azionario o obbligazionario riconosciuto dall'Organo di regolamentazione lussemburghese, sulla seguente base:
- la sua composizione sia sufficientemente diversificata,
  - l'indice rappresenti un *benchmark* adeguato per il mercato cui si riferisce,
  - venga pubblicato in maniera adeguata e divulgato nella politica di investimento attinente al Comparto.
- Tale limite può essere aumentato fino a un massimo del 35% laddove ciò si dimostri giustificato da condizioni eccezionali di mercato, in particolare nei Mercati Regolamentati dove prevalgono taluni Valori Mobiliari o Strumenti del Mercato Monetario. Un investimento fino a tale limite è permesso per un singolo emittente;
- l) non oltre il 10% degli attivi netti di un Comparto può essere investito nelle azioni o quote di un singolo OICVM o Altro OIC. Ai fini di tale restrizione agli investimenti, ciascun comparto di un OICVM o Altro OIC a comparti multipli sarà considerato come un emittente separato, a condizione che venga garantito il rispetto del principio di separazione dei passivi dei vari comparti nell'ambito delle relazioni con i terzi.
- Gli investimenti in azioni o quote di un organismo che non sia un OICVM non possono superare complessivamente il 10% degli attivi netti di un Comparto.
- Nel caso in cui un Comparto abbia acquistato azioni o quote di OICVM e/o Altri OIC, gli attivi dei rispettivi OICVM o Altri OIC non devono essere combinati ai fini del rispetto dei limiti stabiliti al paragrafo 2) da d) a h) del.
- Nel caso in cui un OICVM investa in azioni o quote di altri OICVM e/o Altro OIC che siano gestiti, direttamente o per delega, dalla stessa Società di Gestione o da altra società con cui la Società di Gestione è legata da gestione o controllo comuni o da una sostanziale partecipazione diretta o indiretta, la Società di Gestione o altra società non può imputare le commissioni di sottoscrizione o di rimborso sui conti dell'investimento dei Comparti nelle azioni o quote di tali altri OICVM e/o Altri OIC.
- Se il Comparto acquista quote o azioni in altri OICVM e/o Altri OIC che sono gestiti direttamente o indirettamente dalla Società di Gestione o da una società a questa collegata tramite *management* o controllo comuni o tramite una partecipazione superiore al 10% in termini di capitale o di voti (cosiddetto "fondo con obiettivi collegati"), la percentuale delle commissioni annue di gestione attribuibile a questi investimenti (escluse le eventuali commissioni di performance) deve essere ridotta dal tasso indicato nella tabella della sezione *Oneri e Spese* del Prospetto allo 0,25% annuo sull'importo investito nel fondo con obiettivi collegati ovvero, nel caso il fondo con obiettivi collegati abbia una commissione di gestione degli investimenti inferiore, anziché applicare la summenzionata commissione ridotta sull'investimento nel fondo con obiettivi collegati, la Società di Gestione potrà applicare la differenza tra la commissione di gestione degli investimenti del Comparto e la commissione di gestione degli investimenti del fondo con obiettivi collegati, sull'importo investito nel fondo con obiettivi collegati. Per maggiore chiarezza, la commissione di gestione degli investimenti presentata nella tabella della sezione intitolata *Oneri e Spese* del Prospetto non dovrà essere ridotta, per gli importi summenzionati, su tutti gli attivi del Comparto, ma solo in relazione agli attivi dei fondi con obiettivi collegati.
- Il Fondo può acquisire non oltre il 25% delle azioni o quote dello stesso OICVM o Altro OIC. Una deroga a tale limite è permessa al momento dell'acquisizione se, in quel momento, non è possibile calcolare l'ammontare lordo delle azioni o quote in circolazione. In caso di un OICVM o Altro OIC a comparti multipli, tale restrizione è applicabile in riferimento a tutte le azioni o quote emesse dall'OICVM o Altro OIC interessato, unendo tutti i comparti.
- m) un Comparto non è tenuto a rispettare i limiti stabiliti ai paragrafi 1) e 2) in caso di esercizio di diritti di sottoscrizione afferenti a Valori Mobiliari o Strumenti del Mercato Monetario facenti parte dei suoi attivi. Pur nel rispetto del principio di diversificazione dei rischi, i Comparti di recente costituzione possono derogare al paragrafo 2) d) a l) per i sei mesi successivi alla data della loro creazione.

- n) la Società di Gestione, per conto di tutti i Comparti e di tutti i fondi comuni che gestisce e che ricadono nella sfera di applicazione della Sezione 1 della Legge 2010, non può acquisire azioni con diritto di voto che gli permettano di esercitare un'influenza notevole sulla gestione di un emittente;
- o) il Fondo non può acquisire più del:
- 10% di azioni senza diritto di voto di uno stesso emittente;
  - 10% di obbligazioni di uno stesso emittente;
  - 25% delle azioni o quote di uno stesso OICVM e/o Altro OIC;
  - 10% degli Strumenti del Mercato Monetario di uno stesso emittente;
- I limiti previsti al secondo, terzo e quarto paragrafo possono non essere rispettati al momento dell'acquisto se, in quel momento, non è possibile calcolare l'ammontare lordo delle obbligazioni o degli Strumenti del Mercato Monetario, o l'importo netto degli strumenti emessi;
- p) il paragrafo 2) n) e o) non si applica a:
- Valori Mobiliari e Strumenti del Mercato Monetario emessi o garantiti da uno Stato Membro della UE o dai suoi enti locali o da un altro Stato Idoneo; o
  - Valori Mobiliari e Strumenti del Mercato Monetario emessi o garantiti da uno Stato non Membro della UE;
  - Valori Mobiliari e Strumenti del Mercato Monetario emessi da organismi internazionali a carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati Membri della UE;
- q) è ammessa inoltre una deroga alle disposizioni del paragrafo 2)n) e o) relativamente ad azioni detenute dal Fondo nel capitale di una società costituita in uno Stato non Membro della UE che investa i suoi attivi prevalentemente in titoli di enti emittenti che abbiano la propria sede legale in quello Stato, laddove ai sensi della legislazione di tale Stato, tale partecipazione costituisca l'unico modo in cui il Fondo possa investire nei titoli degli enti emittenti di quello Stato, a condizione che la politica di investimento della società dello Stato non membro della UE soddisfi i limiti stabiliti nel paragrafo 2) d) a h), k), m) e n);
- r) la Società di Gestione è tenuta a garantire per ciascun Comparto che l'esposizione globale rispetto agli strumenti derivati non superi gli attivi netti del Comparto di rilievo.
- L'esposizione viene calcolata prendendo in considerazione il valore attuale degli attivi sottostanti, il rischio di controparte, le prevedibili oscillazioni di mercato e il tempo disponibile per liquidare le posizioni. Tale metodo si applica altresì ai seguenti sottoparagrafi.
- Laddove il Fondo investa in strumenti finanziari derivati, l'esposizione verso gli attivi sottostanti non può superare complessivamente i limiti di investimento stabiliti nel paragrafo 2) da d) ad h) di cui sopra. Qualora il Fondo investa in strumenti finanziari derivati indicizzati, tali strumenti non devono essere combinati fino ai limiti stabiliti nel paragrafo 2) da d) ad h).
- Qualora un Valore Mobiliare o Strumento del Mercato Monetario integri un derivato, quest'ultimo deve essere preso in considerazione nel soddisfare i requisiti del presente paragrafo 2) q).
- s) un Comparto non può contrarre prestiti per un importo superiore al 10% dei suoi attivi netti e tali prestiti devono essere ottenuti da banche e unicamente su base temporanea, a condizione che il Comparto possa acquisire valute straniere per mezzo di prestiti *back to back*;
- t) un Comparto non può concedere prestiti o farsi garante per conto terzi.
- Tale restrizione non impedirà al Comparto di (i) acquisire Valori Mobiliari, Strumenti del Mercato Monetario o altri strumenti finanziari di cui al paragrafo 1) c), e) ed f) che non siano completamente pagati, e (ii) effettuare operazioni autorizzate di prestito titoli che non possano essere ritenute una concessione di un prestito.
- u) un Comparto non può effettuare vendite allo scoperto di Valori Mobiliari, Strumenti del Mercato Monetario o altri strumenti finanziari.
- v) il Fondo non può acquisire beni mobili o immobili;
- w) se i limiti di cui al paragrafo 2) m), vengono superati per ragioni che esulano dal controllo della Società di Gestione o in conseguenza all'esercizio di diritti di sottoscrizione, la Società di Gestione dovrà perseguire, nelle sue operazioni di vendita, l'obiettivo prioritario di regolarizzare tale situazione tenendo in dovuto conto l'interesse dei Sottoscrittori.

- x) Nella misura in cui un emittente sia un'entità legale a comparti multipli in cui gli attivi del comparto siano esclusivamente riservati agli investitori in tale comparto e ai creditori che vantino diritti connessi alla creazione, operazione o liquidazione di quel comparto, ciascun comparto dovrà considerato come un emittente separato ai fini dell'applicazione delle norme di diversificazione del rischio stabilite nel paragrafo 2) da d) ad h), nonché k) ed l).

Il Fondo non è tenuto a rispettare i limiti definiti in *Restrizioni degli investimenti* in caso di esercizio di diritti di sottoscrizione afferenti a Valori Mobiliari o Strumenti del Mercato Monetario facenti parte dei suoi attivi.

Le restrizioni agli investimenti elencate ai precedenti paragrafi 1) e 2) si applicano al momento dell'acquisto degli investimenti interessati. Se tali limiti vengono superati in relazione a un Comparto per ragioni che sfuggono al controllo del Comparto, quest'ultimo deve perseguire, nelle sue operazioni di vendita, l'obiettivo prioritario di regolarizzare tale situazione, tenendo conto dell'interesse dei Sottoscrittori. Tali regole si dovranno applicare anche ai limiti posti nelle sezioni *Obiettivi e Politiche di Investimento e Tecniche di Investimento* del Prospetto.

Se necessario, la Società di Gestione, con il consenso della Banca Depositaria, può in qualsiasi momento imporre qualunque altra restrizione agli investimenti, nell'interesse dei Sottoscrittori, per allinearsi alle leggi ed alle esigenze dei paesi in cui le Quote del Fondo sono offerte.

La Società di Gestione ha la facoltà di esercitare tutti i poteri di prestito di un Comparto, nel rispetto dei limiti sopra menzionati, nonché di impegnare gli attivi del Comparto interessato a garanzia di tali prestiti.

Un Comparto non può contrarre prestiti, concedere crediti o farsi garante per conto terzi, salvo che (i) può essere acquistata valuta estera attraverso finanziamenti paralleli di garanzia (cioè, contrarre prestiti in una valuta dietro deposito di un ammontare equivalente in altra valuta), fermo restando che qualora il prestito in valuta superi il valore del deposito, l'eccedenza sarà considerata prestito e quindi sommata agli altri prestiti ai fini del limite del 10% di cui sopra; e (ii) un Comparto può contrarre prestiti temporanei per un importo non superiore al 10% dei suoi attivi netti. Le operazioni di pronti contro termine in cui un Comparto agisca in veste di venditore di titoli sono trattate come prestiti a questi fini e quindi l'importo complessivo dei prestiti in corso e degli accordi di riacquisto inverso non può superare il 10% degli attivi netti di un Comparto.

#### **D) Pooling di attivi**

##### Conto di Investimento Congiunto ("CIC"):

La Società di Gestione può decidere di creare uno o più conti d'investimento congiunti ("CIC") e di contribuire, in tutto o in parte, con gli attivi di due o più Comparti ad uno o più CIC.

Alla creazione di un CIC, la Società di Gestione deciderà la categoria ed il tipo di attivi con cui si può contribuire a tale CIC, nonché ogni altro criterio cui devono adempiere tali attivi. I Comparti possono contribuire ad un CIC solo con quegli attivi che rispettano normalmente tali condizioni. Un Comparto può effettuare un contributo fino al 100 per cento dei suoi attivi ad uno o più CIC. Contributi a un CIC o prelievi da quest'ultimo possono essere effettuati in qualsiasi momento ritenuto opportuno per tale Comparto.

Un tale CIC sarà innanzitutto costituito mediante trasferimento di liquidi o altri attivi da ciascuno dei Comparti contribuenti. Successivamente la Società di Gestione può effettuare ulteriori trasferimenti periodici al CIC. Può anche trasferire attivi da un CIC ad un Comparto contribuente fino al totale della partecipazione del Comparto contribuente interessato.

Gli attivi contribuiti ad un CIC saranno gestiti in conformità con gli obiettivi d'investimento, le politiche e le restrizioni di ciascun Comparto contribuente.

La partecipazione di un Comparto in ogni CIC sarà determinata in riferimento ad una Quota teorica ("la Quota Contabile") di pari valore emessa specificamente da ciascun CIC. Alla creazione di ciascun CIC, la Società di

Gestione stabilirà il valore iniziale della Quota Contabile e attribuirà a ciascun Comparto partecipante a tale CIC un numero di Quote Contabili il cui valore complessivo è pari al valore degli attivi contribuiti. Il valore di una Quota Contabile si otterrà dividendo il VPN del CIC per il numero delle sue Quote Contabili in circolazione.

Quando si attribuiscono o si prelevano ulteriori attivi da un CIC, l'allocazione di Quote Contabili al Comparto interessato aumenterà o si ridurrà, secondo il caso, del numero di Quote Contabili determinato dividendo il valore degli attivi attribuiti o prelevati per il valore corrente di una Quota Contabile. Laddove una contribuzione viene effettuata in liquidità, sarà trattata ai fini di questo calcolo come ridotta di un ammontare che la Società di Gestione ritiene adeguato a riflettere oneri fiscali e costi operativi e di acquisto che potrebbero essere sostenuti per investire la liquidità interessata; in caso di prelievo di contanti, sarà operata una maggiorazione corrispondente per riflettere i costi che potrebbero essere sostenuti per realizzare gli attivi del CIC in questione.

Quando un attivo deriva da un altro attivo, tale derivato sarà imputato allo stesso CIC da cui è derivato e a ciascuna rivalutazione di un attivo l'aumento o la riduzione di valore sarà imputato al CIC interessato.

Quando il Fondo sostiene un costo relativamente ad un attivo di un particolare CIC o ad un'azione intrapresa in relazione ad un attivo di un particolare CIC, tale costo sarà attribuito al CIC interessato.

Laddove un attivo o un passivo del Fondo non può essere ritenuto attribuibile ad un particolare CIC, tale attivo o passivo sarà attribuito a tutti i CIC in proporzione ai VPN dei CIC interessati.

La Società di Gestione può riattribuire un attivo o un passivo da essa precedentemente attribuito se a sua opinione le circostanze lo richiedano.

Il valore di attivi attribuiti a un CIC, prelevati da o facenti parte di esso in qualsiasi momento e il VPN del CIC saranno stabiliti in conformità alle disposizioni (*mutatis mutandis*) dell'articolo 8 del Regolamento di Gestione, fermo restando che il valore degli attivi sopra citati sarà stabilito il giorno di tale contribuzione o prelievo.

Dividendi, interessi ed altre distribuzioni di reddito percepiti in relazione agli attivi di un CIC saranno imputati al CIC e produrranno un aumento dei rispettivi attivi netti. Alla liquidazione del Fondo o alla chiusura di un CIC, gli attivi di tale CIC saranno attribuiti ai Comparti partecipanti in proporzione alla loro partecipazione in tale CIC.

Tutti gli attivi in un dato CIC rimarranno sempre comproprietà indivisa dei Comparti partecipanti che hanno contribuito a tale CIC.

#### Cogestione di Attivi:

Fermo restando quanto precede, per ridurre i costi operativi ed amministrativi e allo stesso tempo permettere una maggior diversificazione degli investimenti, il Consiglio d'Amministrazione può decidere che gli attivi di uno o più Comparti siano co-gestiti, in tutto o in parte, con attivi attribuibili a uno o più Comparti o attivi appartenenti ad altri organismi lussemburghesi di investimento collettivo. Nei seguenti paragrafi con il termine "entità co-gestite" si farà riferimento globalmente al Fondo, a ciascuno dei suoi Comparti ed a tutte le entità con e tra cui esisterebbe un dato accordo di cogestione, e il termine "attivi co-gestiti" si riferiranno a tutti gli attivi di queste entità co-gestite, co-gestiti ai sensi dello stesso accordo di cogestione.

Ai sensi dell'accordo di cogestione, i Gestori degli Investimenti avranno diritto, su base consolidata per le entità co-gestite interessate, a prendere decisioni di investimento, disinvestimento e di riadattamento dei portafogli che influenzeranno la composizione degli attivi del Comparto. A ciascuna entità co-gestita corrisponderà una porzione degli attivi co-gestiti pari alla proporzione del suo attivo netto rispetto al valore totale degli attivi co-gestiti. Tale proporzione sarà applicabile a ciascuna linea di investimento detenuta o acquistata in cogestione. In caso di decisioni di investimento e/o disinvestimento, tali proporzioni non saranno influenzate e ulteriori investimenti dovranno essere attribuiti alle entità co-gestite nella medesima proporzione, e gli attivi venduti saranno sottratti proporzionalmente dagli attivi co-gestiti detenuti da ciascuna entità co-gestita.

In caso di nuove sottoscrizioni in una delle entità co-gestite, il ricavato delle sottoscrizioni sarà assegnato alle entità co-gestite in base alle nuove proporzioni risultanti dall'aumento dell'attivo netto dell'entità co-gestita che ha beneficiato delle sottoscrizioni, e tutte le linee di investimento saranno modificate mediante un trasferimento di attivi da una entità co-gestita all'altra, al fine di essere adeguate alle proporzioni modificate. In maniera analoga, in caso di riscatti in una delle entità co-gestite, la liquidità necessaria può essere prelevata dalla liquidità detenuta dalle entità co-gestite secondo le nuove proporzioni risultanti dalla riduzione dell'attivo netto dell'entità co-gestita che ha subito il riscatto; in tal caso tutte le linee di investimento saranno adeguate alle nuove proporzioni. I Sottoscrittori devono essere consapevoli che, in assenza di azioni specifiche da parte del Fondo o dei suoi agenti incaricati, l'accordo di cogestione può far sì che la composizione degli attivi del Comparto sia influenzata da eventi attribuibili ad altre entità co-gestite, quali sottoscrizioni e riscatti. Quindi, a parità di altre condizioni, le sottoscrizioni ricevute in un'entità con cui è co-gestito un Comparto, porteranno ad un aumento della riserva di cassa di tale Comparto. Al contrario, i riscatti effettuati in un'entità con cui è co-gestito un Comparto porteranno ad una riduzione della riserva di cassa di tale Comparto. Le sottoscrizioni ed i riscatti possono tuttavia essere tenuti nel conto specifico aperto per ciascuna entità co-gestita al di fuori dell'accordo di cogestione e attraverso cui devono passare sottoscrizioni e riscatti. La possibilità di attribuire sottoscrizioni e riscatti sostanziali a questi conti specifici, insieme alla possibilità per il Fondo o per i suoi agenti incaricati di decidere in qualsiasi momento di rescindere l'accordo di cogestione, permettono al Fondo di evitare il riadattamento degli attivi dei suoi Comparti se è probabile che tali riadattamenti influenzino gli interessi del Fondo o del Comparto e dei loro Sottoscrittori.

Se una modifica della composizione del Fondo o degli attivi di uno o più Comparti risultante dal riscatto o dal pagamento di commissioni e spese specifici ad un'altra entità co-gestita (ovvero non attribuibile al Fondo o al Comparto interessato) dovesse dar luogo a una violazione delle restrizioni agli investimenti applicabili, gli attivi interessati saranno esclusi dall'accordo di cogestione prima dell'attuazione della modifica in modo che non sia colpito dalle variazioni conseguenti.

Gli attivi co-gestiti saranno co-gestiti solo con attivi destinati ad essere investiti secondo obiettivi d'investimento identici a quelli applicabili agli Attivi co-gestiti, in modo da assicurare che le decisioni di investimento siano pienamente compatibili con la politica di investimento del Comparto. Gli Attivi co-gestiti saranno co-gestiti solamente con attivi aventi la medesima Banca Depositaria in modo da assicurare che la Banca Depositaria sia in grado, rispetto al Fondo o al suo Comparto, di espletare interamente le sue funzioni e responsabilità ai sensi della Legge 2010. La Banca Depositaria terrà in ogni momento gli attivi del Fondo separati dagli attivi delle altre entità co-gestite e sarà quindi sempre in grado di identificare gli attivi del Fondo e di ciascun Comparto. Poiché le entità co-gestite possono avere politiche d'investimento non rigidamente identiche alla politica d'investimento di un Comparto, è possibile che, di conseguenza, la politica comune perseguita sia più restrittiva di quella di tale Comparto.

Il Fondo può decidere in qualsiasi momento e senza preavviso di rescindere l'accordo di cogestione.

I Sottoscrittori possono in qualsiasi momento contattare la sede legale del Fondo per conoscere la percentuale di attivi in cogestione e l'entità con cui è in atto un accordo di cogestione al momento della loro richiesta. Le relazioni annuali e semestrali specificheranno la composizione e le percentuali degli attivi co-gestiti.

#### **Articolo 5. - Emissione di Quote**

Le Quote di ciascun Comparto saranno emesse dalla Società di Gestione in qualsiasi Giorno di Valutazione (il giorno di calcolo del VPN, ai sensi del Prospetto) in Lussemburgo dopo il pagamento del prezzo di emissione alla Banca

Depositaria. I Sottoscrittori sono solo comproprietari del Comparto di cui detengono Quote. Le Quote saranno emesse dalla Società di Gestione, espresse nella valuta del Comparto o della Classe rispettiva.

La Società di Gestione può nominare uno o più terzi come agenti per la vendita di Quote e può analogamente affidare ad un terzo la loro vendita esclusiva.

La Società di Gestione osserverà le leggi e le normative dei paesi in cui le Quote sono offerte. Per adempiere a tali requisiti, la Società di Gestione può imporre ulteriori condizioni alla distribuzione di Quote fuori del Lussemburgo che saranno riportate nel Prospetto in quei paesi. La Società di Gestione può, in qualsiasi momento ed a propria discrezione, sospendere o limitare l'emissione di Quote per un particolare periodo o a tempo indeterminato per persone fisiche o giuridiche in paesi o aree particolari. La Società di Gestione può escludere alcune persone fisiche o giuridiche dall'acquisto di Quote quando tale misura è necessaria per proteggere i Sottoscrittori ed il Fondo nel suo complesso.

Inoltre, la Società di Gestione può rifiutare o rinviare domande di sottoscrizioni a propria discrezione e riscattare in qualsiasi momento Quote detenute da Sottoscrittori a cui è vietato acquisire o detenere Quote.

#### **Articolo 6. - Prezzo di Emissione**

Il Giorno di Valutazione è il giorno stabilito dalla Società di Gestione in cui l'Amministratore effettua il calcolo del VPN di un Comparto.

Le Quote sono offerte al VPN per Quota nella Sotto-Classe interessata come stabilito nel Giorno di Valutazione per il quale è stata ricevuta la domanda, se accettata, a condizione che la domanda pervenga alla sede dell'Agente Preposto ai Trasferimenti e Conservatore del Registro in Lussemburgo entro il termine specificato nel Prospetto. Il pagamento del prezzo di sottoscrizione deve essere effettuato alla Banca Depositaria entro e non oltre 4 Giorni Lavorativi dal Giorno di Valutazione o eventuale altro periodo più breve riportato nel Prospetto. In caso di mancato pagamento entro i termini fissati, richiesta relativa alle Quote potrà essere ritenuta nulla e le Quote (relativamente alle quali non sia stato ricevuto alcun corrispettivo) potranno essere annullate.

L'Intermediario o l'Agente Preposto ai Trasferimenti può applicare una commissione di vendita massima del 5% del VPN per Quota.

Qualora una domanda di sottoscrizione non pervenga entro il termine specificato nel Prospetto prima del Giorno di Valutazione o qualora sia stato sospeso il calcolo del VPN, la domanda sarà considerata pervenuta il Giorno Lavorativo successivo. Gli intermediari possono imporre un limite di tempo più breve nello stesso giorno per l'accettazione delle domande di sottoscrizione nell'ambito della loro giurisdizione.

Ogni investitore può sottoscrivere direttamente Quote di un Comparto o di una Classe inviando la domanda all'Agente Preposto ai Trasferimenti e Conservatore del Registro senza l'utilizzo di un Intermediario.

La Società di Gestione può, a sua discrezione, decidere di accettare titoli come corrispettivo per una sottoscrizione, a condizione che essi siano coerenti con la politica e le restrizioni agli investimenti del Comparto o della Classe in questione. In tal caso, le Quote saranno emesse solo dopo ricezione dei titoli da trasferire per il pagamento. Tale sottoscrizione in natura, se effettuata, sarà analizzata, e il valore degli attivi contribuiti sarà verificato, dai Revisori. Sarà emesso un rapporto dettagliato dei titoli trasferiti, dei loro rispettivi valori di mercato nel giorno di trasferimento e del numero di Quote emesse; tale rapporto sarà disponibile presso la sede della Società di Gestione. I costi straordinari risultanti da una sottoscrizione in natura saranno esclusivamente a carico del sottoscrittore interessato.

La Società di Gestione può applicare una commissione fino all'1% del VPN delle Quote sottoscritte quando lo ritiene opportuno per riflettere eventuali costi fiscali ed operativi sostenuti per l'acquisto di attivi per il Comparto, con l'obiettivo di proteggere i Sottoscrittori esistenti dall'aggravio di tali commissioni e costi. L'ammontare della commissione così raccolta sarà trattenuta dal Comparto o dalla Classe interessati.

#### **Articolo 7. - Possesso di Quote e Sottoscrizione Congiunta**

Subordinatamente alla legge locale in cui le Quote sono offerte, il possesso di Quote è evidenziato da una conferma scritta dell'iscrizione nel registro delle Quote. Le Quote possono essere emesse per frazioni fino a tre decimali. Le Quote saranno registrate non appena pervenuto il pagamento dei proventi della sottoscrizione.

La Società di Gestione non emette più Quote al portatore. A decorrere dal 30 novembre 2009, tutte le Quote al portatore in circolazione alla data del presente regolamento di gestione saranno convertite in Quote nominative.

La Società di Gestione può frazionare o consolidare le Quote nell'interesse dei Sottoscrittori.

Laddove due o più persone acquistino congiuntamente Quote del Fondo e richiedano di essere registrati come cointestatari nel registro dei Sottoscrittori, la Società di Gestione e l'Agente Preposto ai Trasferimenti e Conservatore del Registro avranno il diritto, senza doverne rispondere ad alcuno dei Cointestatari, di trattare con uno qualsiasi dei Cointestatari come se tale persona fosse l'unico vero proprietario delle Quote e di eseguire riscatti, trasferimenti, conversioni ed altre istruzioni di uno dei Cointestatari, che agisce singolarmente a prescindere dal fatto che tali istruzioni riguardino tutte o parte delle Quote possedute congiuntamente dai sottoscrittore.

#### **Articolo 8. - Valore Patrimoniale Netto**

Il VPN è il valore di mercato degli attivi di ciascun Comparto, compreso il reddito maturato al netto di passività e accantonamenti per ratei e risconti passivi attribuibili a ciascuna Classe e Sotto-Classe. Il VPN per Quota è calcolato in ciascun Giorno di Valutazione (come definito sopra) dall'Amministratore nella valuta della rispettiva Sotto-Classe.

Il VPN sarà calcolato almeno due volte al mese come descritto in maggiore dettaglio nel Prospetto.

I titoli e/o gli strumenti finanziari derivati quotati in una borsa valori ufficiale o negoziati in un altro Mercato Regolamentato sono valutati sulla base dell'ultimo prezzo disponibile. Se un titolo o strumento è quotato in diversi mercati, verrà utilizzata la quotazione del mercato principale per questo titolo. I titoli a reddito fisso sono valutati sulla base dell'ultimo prezzo medio disponibile nella relativa borsa valori, ovvero sulla base dei prezzi medi delle ultime quotazioni disponibili dai *market makers* che costituiscono il mercato principale di tali titoli.

I titoli non quotati e i titoli quotati o negoziati in un Mercato Regolamentato per i quali, tuttavia, l'ultimo prezzo di vendita non è rappresentativo del valore equo, sono valutati sulla base del loro probabile prezzo di realizzo determinato con prudenza e buona fede dalla Società di Gestione.

Gli strumenti finanziari derivati non quotati in una borsa valori ufficiale o negoziati in alcun mercato organizzato, saranno valutati con metodi affidabili e controllabili su base giornaliera in conformità alla prassi di mercato.

Le azioni o quote nei fondi di investimento aperti sottostanti saranno valutate al loro ultimo VPN disponibile, a cui vengono sottratti eventuali oneri applicabili.

Le attività liquide, gli Strumenti del Mercato Monetario e gli strumenti finanziari a breve termine (particolarmente i titoli a sconto) con scadenza inferiore a 90 giorni saranno valutati al valore nominale più gli interessi maturati, oppure in base al costo ammortizzato. Nel caso di strumenti a breve termine (specialmente titoli sotto la pari) con scadenza inferiore a 90 giorni, il valore dello strumento basato sul costo netto d'acquisto è gradualmente adeguato al suo prezzo di riacquisto, mentre il rendimento dell'investimento calcolato sul costo netto di acquisizione è tenuto costante. Nel caso in cui si verificano cambiamenti materiali nelle condizioni di mercato, la base della valutazione dell'investimento è aggiustata ai nuovi rendimenti del mercato.

Tutti gli altri attivi liquidi sono valutati sulla base dei loro tassi di mercato applicabili. Gli attivi espressi in una valuta diversa da quella di espressione di una particolare Sotto-Classe sono rivalutati utilizzando il tasso di cambio vigente.

Qualora sia impossibile o errato effettuare una valutazione ai sensi delle regole suddette a causa di circostanze particolari, quali il rischio di credito occulto, la Società di Gestione ha diritto ad utilizzare altri principi di valutazione generalmente riconosciuti, che possono essere esaminati da un revisore per ottenere una valutazione adeguata degli attivi totali del Fondo.

In situazioni in cui l'interesse del Fondo e dei suoi Sottoscrittori sia giustificato (ad esempio in caso di annullamento delle procedure di *market timing*), la Società di Gestione può adottare ogni misura idonea, quale l'applicazione di una metodologia di determinazione del prezzo al valore equo, a correggere il valore degli attivi del Fondo, come descritto più in dettaglio nel Prospetto.

Il VPN per Quota è ottenuto suddividendo il VPN applicabile per il numero di Quote in circolazione nella Sotto-Classe interessata nella valuta di espressione di tale Sotto-Classe.

#### **Articolo 9. - Riscatto**

Come descritto in maggiore dettaglio nel Prospetto, una Commissione Eventuale di Vendita Differita ("CEVD") o riscatto fino al 5% può essere imposta da un Intermediario o, relativamente alle domande di riscatto dirette, dall'Agente Preposto ai Trasferimenti e Conservatore del Registro per il riscatto di certe Classi di Quote.

Salvo quando le operazioni sono state temporaneamente sospese nelle circostanze descritte alla sezione *Sospensione Temporanea delle Operazioni* del Prospetto, i Sottoscrittori possono richiedere il riscatto in tutto o parte delle loro Quote a un prezzo basato sul loro VPN per Quota, meno eventuali imposte, commissioni di riscatto e CEVD applicabili.

Il prezzo di riscatto per ciascuna Classe di Quote si baserà sul VPN calcolato il Giorno di Valutazione per il quale è stata ricevuta la domanda di riscatto, se accettata, a condizione che la domanda, debitamente compilata, pervenga alla sede dell'Agente Preposto ai Trasferimenti e Conservatore del Registro in Lussemburgo entro il termine specificato nel Prospetto. Per calcolare il prezzo di riscatto di una Quota verranno detratte le commissioni di riscatto e le eventuali imposte dovute. Per le domande di riscatto pervenute dopo il termine specificato nel Prospetto o quando il calcolo del VPN è stato sospeso, le domande saranno prese in considerazione il Giorno Lavorativo successivo. Gli Intermediari possono anticipare l'orario limite nello stesso giorno per l'accettazione degli ordini di riscatto nella loro giurisdizione.

Se, per un Comparto, la Società di Gestione ha stabilito un pacchetto minimo per investitore in termini di importo o di numero di Quote, qualora un ordine di riscatto riduca il valore del pacchetto o il numero di Quote dell'investitore al di sotto del minimo, tale ordine sarà considerato un ordine di riscatto dell'intero pacchetto dell'investitore in quel Comparto, salvo decisione contraria della Società di Gestione.

A scelta di ciascun Sottoscrittore, i proventi netti del riscatto saranno pagati mediante assegno nella valuta del Comparto interessato e inviati all'indirizzo registrato del Sottoscrittore oppure mediante bonifico ad un istituto finanziario per conto del Sottoscrittore, nel rispetto delle normative sui cambi applicabili nel paese in cui deve essere effettuato il pagamento.

Le domande di riscatto possono essere rivolte a un Intermediario che è responsabile dell'inoltro di tali domande all'Agente Preposto ai Trasferimenti e Conservatore del Registro.

Generalmente i proventi netti del riscatto saranno pagati entro quattro Giorni Lavorativi dal Giorno di Valutazione in cui l'Agente Preposto ai Trasferimenti e Conservatore del Registro ha ricevuto la domanda di riscatto in questione, salvo qualora specifiche clausole statutarie (come restrizioni sui cambi o altre circostanze non controllabili dalla Banca Depositaria) rendano impossibile trasferire i proventi dei rimborsi nei paesi da cui sono pervenute le richieste di rimborso.

Ferma restando l'esistenza di un Intestatario, un investitore può richiedere direttamente all'Agente Preposto ai Trasferimenti e Conservatore del Registro del Fondo di riscattare Quote di un Comparto, senza l'utilizzo di un Intermediario. In tal caso, all'Agente Preposto ai Trasferimenti e Conservatore del Registro può essere richiesto di verificare con l'Intermediario che le Quote siano libere da gravami ed evadere la domanda di riscatto solo dopo una soddisfacente effettuazione di tali verifiche.

Le domande di riscatto non possono essere ritirate senza il consenso della Società di Gestione, salvo quando il riscatto di Quote sia stato temporaneamente sospeso nelle circostanze descritte alla sezione *Sospensione Temporanea delle Operazioni* del Prospetto.

In circostanze normali, la Società di Gestione cercherà di mantenere una liquidità sufficiente nel Comparto per soddisfare le domande di riscatto.

Inoltre, la Società di Gestione può, in caso di ingenti domande di riscatto in un Giorno Lavorativo, rinviare il calcolo del prezzo di riscatto fino a che non abbia venduto gli attivi corrispondenti e rinviare il pagamento dei proventi dei riscatti fino al calcolo del successivo Valore Patrimoniale Netto. In alternativa, la Società di Gestione può decidere di differire in tutto o in parte tali domande di riscatto fino alla vendita degli attivi necessari. Le domande di riscatto saranno considerate ingenti se il riscatto netto riguarda il 10% delle Quote in circolazione in un particolare Comparto o supera un particolare volume di Quote o un valore assoluto stabiliti dalla Società di Gestione. Se le domande di riscatto di tutti i Sottoscrittori in un particolare Comparto in un Giorno Lavorativo superano complessivamente, al netto delle sottoscrizioni, il 10% di tutte le Quote in circolazione in tale Comparto in quel Giorno Lavorativo, la Società di Gestione (o l'Agente Preposto ai Trasferimenti e Conservatore del Registro agente per suo conto) avrà diritto a propria discrezione a non riscattare il numero eccedente di Quote in circolazione in quel Comparto in quel Giorno Lavorativo per le quali sono pervenute domande di riscatto, secondo modalità stabilite dalla Società di Gestione (o dall'Agente Preposto ai Trasferimenti e Conservatore del Registro agente per suo conto). Se la Società di Gestione (o l'Agente Preposto ai Trasferimenti e Conservatore del Registro agente per suo conto) decide di non riscattare Quote per questi motivi, le domande di riscatto in tale data saranno ridotte proporzionalmente tra gli investitori e le Quote non riscattate a cui si riferisce ciascuna domanda saranno riscattate in ciascun Giorno Lavorativo successivo con precedenza rispetto a domande di riscatto eventualmente pervenute successivamente, fermo restando che la Società di Gestione (o l'Agente Preposto ai Trasferimenti e Conservatore del Registro agente per suo conto) non sarà obbligata a riscattare oltre il 10% del numero di Quote in circolazione in un particolare Comparto in un Giorno Lavorativo, fino a che non siano state riscattate tutte le Quote del Comparto a cui si riferiva la domanda originaria. I Sottoscrittori interessati da tale decisione di riduzione del loro riscatto saranno informati con tutti i mezzi adeguati.

Dopo il pagamento dei proventi di riscatto, le Quote riscattate ed eventuali certificati rappresentativi di esse (se emessi) saranno annullati.

La Società di Gestione può applicare una commissione fino all'1% del VPN delle Quote sottoscritte quando lo ritiene opportuno per compensare eventuali costi fiscali e operativi sostenuti per la vendita di attivi per il Comparto, con

l'obiettivo di proteggere i Sottoscrittori rimanenti dall'aggravio di tali commissioni e costi. L'ammontare della commissione così raccolta sarà trattenuta dal Comparto interessato.

#### **Articolo 10. - Conversione di Quote**

Salvo quando le operazioni sulle Quote siano state temporaneamente sospese per i casi previsti nella Sezione *Sospensione Temporanea delle Operazioni*, i Sottoscrittori avranno diritto in ciascun Giorno Lavorativo a scambiare le loro Quote, tutte o in parte, di una Classe o Sotto-Classe di un Comparto ("Comparto Originario") con Quote della stessa Classe o Sotto-Classe di un altro Comparto disponibili in quel momento per l'emissione ("Nuovo Comparto"). Gli Investitori potranno convertire le Quote senza incorrere in costi di vendita aggiuntivi o CEVD. Una commissione di conversione pari all'1% potrà essere applicata come sotto indicato. Le Nuove Quote di Classe B emesse a seguito di una conversione continueranno a scadere a prescindere dalla conversione (es. la CEVD continuerà ad essere calcolata a partire dalla data di acquisto iniziale delle Quote di Classe B). Al momento del riscatto la CEVD, ove presente, sarà applicata alle Nuove Quote di Classe B.

A discrezione della Società di Gestione, e secondo quanto previsto dal Prospetto, i Sottoscrittori possono anche convertire Quote di una Classe o Sotto-Classe di un Comparto (nel qual caso l'espressione "Comparto Originario" si applicherà anche a questa situazione) in Quote di un'altra Classe o Sotto-Classe dello stesso o di un altro Comparto ("Nuovo Comparto").

La conversione avverrà al VPN per Quota determinato per le rispettive Sotto-Classi stabilito al Giorno di Valutazione comune ad entrambi i Comparti per cui è stata ricevuta la domanda di conversione. Le domande di conversione sono prese in considerazione se pervenute all'Agente Preposto ai Trasferimenti e Conservatore del Registro entro il termine specificato nel Prospetto. Se le Quote del Comparto Originario e del Nuovo Comparto sono espresse in valute differenti, la conversione sarà effettuata al tasso di cambio vigente nel Giorno di Valutazione al costo dell'investitore.

L'Intermediario o l'Agente Preposto ai Trasferimenti può applicare una commissione di conversione massima dell'1% del VPN per Quota.

Ferma restando l'esistenza di un Intestatario, gli Investitori possono richiedere direttamente una conversione all'Agente Preposto ai Trasferimenti e Conservatore del Registro senza l'utilizzo di un Intermediario, salvo quanto previsto alla sezione *Intermediari che agiscono da intestatari* del Prospetto. In tal caso, all'Agente Preposto ai Trasferimenti e Conservatore del Registro può essere richiesto di verificare con l'Intestatario che le Quote siano libere da gravami ed evadere la domanda di conversione solo dopo l'effettuazione, soddisfacente, di tali verifiche.

Una domanda di conversione di Quote sarà considerata come una domanda di riscatto relativo al Comparto Originario e come una richiesta di Quote nel Nuovo Comparto, anche se tale riscatto e tale richiesta di Quote non saranno soggetti a commissioni di riscatto o di vendita, salvo che per le eccezioni applicabili ai sensi del Prospetto (si veda la sezione *Commissioni di Conversione* nel Prospetto) o applicabili a fronte di volumi significativi di sottoscrizioni e riscatti (si veda la sezione *Commissioni Straordinarie di Sottoscrizione, Riscatto e Conversione* nel Prospetto).

Nel convertire Quote del Comparto Originario in Quote del Nuovo Comparto, un Sottoscrittore deve rispettare i requisiti di investimento minimi eventualmente imposti dalla Società di Gestione per la Classe di Quote interessata nel Nuovo Comparto. Si sottolinea agli investitori che nel convertire Quote, un Sottoscrittore potrebbe realizzare minusvalenze o plusvalenze tassabili ai sensi delle leggi del paese di cittadinanza, residenza o domicilio del Sottoscrittore.

Le domande di conversione non possono essere ritirate senza il consenso della Società di Gestione salvo quando la conversione di Quote è stata temporaneamente sospesa nelle circostanze descritte nel Prospetto (si vedere la sezione *Sospensione Temporanea delle Operazioni*).

La Società di Gestione e la Banca Depositaria hanno il potere di rinviare le domande di conversione e di sospendere o limitare l'emissione di Quote, se ritenuto nel migliore interesse dei Sottoscrittori del/i Comparto/i o Classe/i in questione. Tale decisione sarà comunicata con tutti i mezzi adeguati agli investitori che abbiano presentato domanda di conversione.

La Società di Gestione può applicare una commissione fino all'1% del VPN delle Quote convertite laddove ritenuto opportuno per compensare eventuali costi fiscali e operativi sostenuti per l'acquisto o il realizzo di proteggere i Sottoscrittori rimanenti dall'aggravio di tali commissioni e costi. L'ammontare della commissione così raccolta sarà trattenuta dal Comparto interessato.

#### **Articolo 11. - Sospensione Temporanea delle Operazioni**

La Società di Gestione può, in qualsiasi momento, sospendere la valutazione, emissione, vendita, conversione o riscatto di Quote in un Comparto o Classe di Quote:

- (i) in un periodo in cui una borsa o un Mercato Regolamentato nel quale è quotata o negoziata una quota sostanziale degli investimenti compresi nel Comparto interessato, è chiuso per motivi diversi dai normali periodi di ferie, o quando le operazioni in tale borsa o Mercato Regolamentato sono limitate o sospese;
- (ii) in un periodo in cui, a causa di eventi politici, militari, economici o monetari o altre circostanze che esulano dal controllo, dalla responsabilità e dal potere della Società di Gestione, la vendita o la valutazione di investimenti compresi nel Comparto non può, ad opinione della Società di Gestione, essere effettuata o portata a termine in maniera normale o senza pregiudizio agli interessi dei Sottoscrittori;
- (iii) durante un guasto dei mezzi di comunicazione normalmente utilizzati per determinare il valore di investimenti, nel periodo in cui sono compresi nel Comparto, o in periodi in cui per qualsiasi altro motivo il valore di investimenti compresi nel Comparto non può, ad opinione della Società di Gestione, essere accertato rapidamente o accuratamente;
- (iv) qualora, per qualsiasi altra ragione, i prezzi degli investimenti detenuti dal Fondo, attribuibili a un Comparto, non possano essere accertati tempestivamente o accuratamente (compreso il caso di sospensione del calcolo del Valore Patrimoniale Netto di un organismo d'investimento collettivo sottostante); o
- (v) in un periodo in cui la Società di Gestione non è in grado di rimpatriare fondi per far fronte ai pagamenti dei riscatti o quando la vendita di investimenti compresi nel Comparto, o il trasferimento o pagamento di fondi ad essa necessari non possono, ad opinione della Società di Gestione, essere effettuati ai normali prezzi o tassi di cambio; oppure
- (vi) un Comparto sia incorporato in un altro Comparto o altro OICVM (oppure un Comparto di tale altro OICVM), purché tale sospensione sia giustificata ai fini della tutela dei Sottoscrittori.

## **Articolo 12. - Spese del Fondo**

### **Commissione di Gestione**

Sarà addebitata una commissione di gestione fino al 2,75% per anno, che verrà attribuita alla Società di Gestione, ai Gestori degli Investimenti nonché agli Intermediari. La commissione maturerà giornalmente e sarà liquidata al termine di ogni mese ai tassi annui applicabili calcolati sulla base degli Attivi netti medi giornalieri di ciascuna Classe di ogni Comparto durante il mese interessato.

I tassi annui applicati durante ogni semestre verranno divulgati nelle relazioni annuali o semestrali riguardanti tale periodo.

In aggiunta alla commissione di gestione, le Quote di Classe B saranno soggette ad una commissione annua fino ad 1,00% per le relative attività di distribuzione.

### **Altri Oneri e Spese**

Ciascun Comparto potrà inoltre sostenere le seguenti spese:

- le commissioni e spese della Banca Depositaria, dell'Amministratore, dell'Agente Preposto ai Trasferimenti e Conservatore del Registro fino allo 0,15% annuo, calcolato sulla media giornaliera del Valore Patrimoniale Netto. Fatte salve tali commissioni, il Fondo potrebbe incorrere in ulteriori spese e oneri relativi a operazioni effettuate dalla Banca Depositaria e dai suoi corrispondenti conformemente alle prassi in uso in Lussemburgo; gli importi pagati sono riportati nelle relazioni finanziarie del Fondo;
- la *Tassa d'abbonamento* lussemburghese e ogni altra tassa eventualmente dovuta sugli attivi, sul reddito e sulle spese addebitabili al Fondo;
- le commissioni standard di *brokeraggio* e operative sostenute dal Fondo in relazione alle sue transazioni commerciali;
- onorari e spese del Consiglio d'Amministrazione;
- gli onorari degli Amministratori non alle dipendenze del Gruppo Legg Mason;
- il costo dei premi assicurativi connessi alla responsabilità degli Amministratori e gli altri oneri assicurativi pertinenti alla gestione del Fondo;
- onorari di rappresentanti o agenti e di agenti pagatori in giurisdizioni, fuori dal Lussemburgo, in cui il Fondo è registrato;
- i costi, compresi quelli per la consulenza legale, eventualmente dovuti dalla Società di Gestione o dalla Banca Depositaria per azioni intraprese nell'interesse dei Sottoscrittori;
- onorari e spese sostenuti in relazione alla registrazione del Fondo presso, o all'approvazione o riconoscimento del Fondo da autorità competenti in un paese o territorio e tutti gli onorari e spese sostenuti in relazione al mantenimento di tale registrazione, approvazione o riconoscimento;
- commissioni e spese sostenute in relazione alla quotazione in una borsa delle Quote e tutte le commissioni e spese sostenute in relazione al mantenimento di tale quotazione;
- le commissioni e le spese sostenute in relazione alla pubblicazione giornaliera del VPN per Quota di ogni Comparto sui giornali, così come richiesto dal Consiglio d'Amministrazione;
- il costo della preparazione, della registrazione e pubblicazione dei documenti del Fondo, quali il Regolamento di Gestione, le comunicazioni ai Sottoscrittori, richieste di registrazione, prospetti o certificati per tutte le pubbliche autorità e le borse (comprese le associazioni locali di agenti mobiliari) necessari in relazione al Fondo o all'offerta di Quote del Fondo;
- il costo per la stampa e la distribuzione di relazioni annuali e semestrali ai Sottoscrittori in tutte le lingue necessarie, insieme ai costi di stampa e di distribuzione di ogni altra relazione o documento richiesto da leggi o normative nazionali od estere in materia;
- gli onorari dovuti ai revisori dei conti ed ai consulenti legali, e ogni altra spesa amministrativa necessaria;
- tutte le imposte di qualsiasi natura, legate alla detenzione o all'utilizzo del reddito generato dagli attivi del Fondo o di un Comparto nonché per l'attribuzione e distribuzione di reddito ai Sottoscrittori;
- quote di iscrizione ad associazioni ed organizzazioni professionali o settoriali.

Le commissioni e spese saranno pagate con gli attivi del Fondo ed attribuite a ciascun Comparto in relazione al quale sono state sostenute o (laddove la Società di Gestione non le ritenga sostenute in relazione ad un particolare Comparto) attribuite a tutti i Comparti in proporzione ai loro VPN in conformità con il presente Regolamento di Gestione.

### **Spese di Costituzione**

La Società di Gestione e/o il/i Gestore/i degli Investimenti possono sostenere in tutto o in parte le spese di costituzione del Fondo e dei Comparti per conto della Società di Gestione, nel qual caso avranno diritto ad essere rimborsati dagli attivi dei Comparti. Le spese di costituzione possono essere ammortizzate in un periodo di cinque anni.

### **Attribuzioni di Spese**

Le spese saranno attribuite al Comparto o ai Comparti a cui, ad opinione della Società di Gestione, si riferiscono. Se una spesa non è immediatamente attribuibile ad un particolare Comparto, la Società di Gestione avrà il potere di stabilire i criteri con cui la spesa sarà ripartita tra i Comparti. In tal caso, la spesa sarà normalmente ripartita tra tutti i Comparti in proporzione del loro VPN oppure verrà ripartita in parti uguali a ciascun Comparto secondo la natura della spesa.

Tutte le spese ricorrenti sono attribuite direttamente agli attivi dei Comparti. L'addebito effettivo fatto durante l'esercizio sarà riportato nelle relazioni annuali del Fondo.

Laddove esistano in un Comparto differenti Classi o Sotto-Classi di Quote, le suddette regole di ripartizione saranno applicabili, dove appropriato, tra tali Classi o Sotto-Classi.

Ogni Comparto risponderà dei propri passivi, dei propri impegni e delle proprie obbligazioni esclusivamente con i propri attivi.

### **Articolo 13. - Esercizio Finanziario, Revisione**

L'esercizio finanziario del Fondo si chiude il 31 marzo di ciascun anno. Il bilancio annuale della Società di Gestione sarà certificato dal Revisore contabile indipendente della Società di Gestione, mentre la relazione annuale del Fondo sarà certificata da un revisore indipendente autorizzato nominato dalla Società di Gestione.

### **Articolo 14. - Distribuzioni**

A completa discrezione della Società di Gestione, possono essere dichiarati dividendi o utili reinvestiti in relazione alle Quote Ordinarie; le Quote di Distribuzione danno diritto a regolari pagamenti di dividendi (si veda la sezione *Classi di Quote* nel Prospetto).

La Società di Gestione può, a sua esclusiva discrezione, dichiarare dividendi e dividendi provvisori e stabilire l'ammontare dovuto ai Sottoscrittori con gli attivi disponibili. Il diritto a dividendi e distribuzioni non rivendicati entro 5 anni dalla data dovuta cadrà in prescrizione e gli attivi corrispondenti torneranno al Comparto o alla Sotto-Classe di Quote in questione.

#### **Articolo 15. - Emendamenti al presente Regolamento di Gestione**

La Società di Gestione può emendare, in tutto o in parte ed in qualsiasi momento, il presente Regolamento di Gestione con il consenso della Banca Depositaria.

Gli emendamenti entreranno in vigore 5 giorni dopo la pubblicazione nel *Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations* (Gazzetta Ufficiale) del Lussemburgo (il "Mémorial") della comunicazione dell'avvenuto deposito presso il *Registre de Commerce et des Sociétés* del Lussemburgo o in altra data riportata nel relativo emendamento.

#### **Articolo 16. - Comunicazioni**

Il VPN per Quota di ogni Comparto dovrà essere pubblicato come previsto dalle leggi in materia e sui quotidiani che il Consiglio d'Amministrazione riterrà di volta in volta opportuni.

Il VPN per Quota e il prezzo dell'emissione, del riscatto e della conversione per Quota saranno disponibili alla sede legale della Società di Gestione e della Banca Depositaria ciascun Giorno Lavorativo per le banche in Lussemburgo per ciascuna classe di Quote.

La relazione annuale certificata, che sarà pubblicata entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, e tutte le relazioni semestrali, che saranno pubblicate entro due mesi dalla fine del periodo interessato, saranno messe a disposizione dei Sottoscrittori presso le sedi legali della Società di Gestione, della Banca Depositaria e di tutti gli Intermediari.

Le comunicazioni ai Sottoscrittori, comprese quelle riguardanti una sospensione del calcolo del VPN e del riscatto di Quote, possono essere pubblicate nei quotidiani dei paesi in cui sono offerte e vendute le quote, o comunicate con altri mezzi ritenuti adeguati dal Consiglio d'Amministrazione.

#### **Articolo 17. - Durata del Fondo; Liquidazione del Fondo; Cessazione di Comparti o Classi di Quote e Fusione di Comparti e Classi di Quote**

##### **Durata del Fondo**

Non vi è limite alla durata del Fondo. Il Fondo può, tuttavia, essere liquidato, qualsiasi Comparto potrà essere chiuso o fuso ed una Classe di Quote potrà essere chiusa nelle seguenti circostanze:

##### **Liquidazione del Fondo**

- a) La decisione di liquidare il Fondo verrà presa di comune accordo tra la Società di Gestione e la Banca Depositaria. La Società di Gestione potrà, in particolare, decidere su tale liquidazione nel caso in cui il VPN del Fondo diminuisca fino a raggiungere un valore uguale o minore a quello stabilito dalla Società di Gestione, di volta in volta, da equivalere al minimo VPN del Fondo per poter operare in maniera efficiente, oppure a seguito di rilevanti cambiamenti dello scenario economico, politico o sociale, o per qualsiasi altra ragione che la Società di Gestione considera essere nell'interesse dei Sottoscrittori. Nessuna Quota del Fondo verrà emessa dopo la decisione effettuata in tale data. I riscatti e le conversioni delle Quote si possono comunque effettuare solo se il trattamento dei Sottoscrittori sia salvaguardato. Comunicazione anticipata della liquidazione sarà data ai Sottoscrittori interessati, secondo quanto ritenuto appropriato dalla Società di Gestione o richiesto in una giurisdizione interessata in cui è distribuito il Fondo. Nel periodo fino alla liquidazione del Fondo, il prezzo di riscatto rispecchierà tutte le spese ed i costi stimati relativi alla liquidazione.
- b) Il Fondo sarà liquidato in uno degli altri casi previsti dall'Articolo 22 della Legge 2010. Le suddette disposizioni della legge prevedono, tra l'altro, la liquidazione del Fondo in caso di fallimento della Società di Gestione o della

Banca Depositaria, qualora la nomina della Banca Depositaria o della Società di Gestione venga revocata o se viene revocata loro l'autorizzazione, se non sono sostituite entro due mesi. Non appena si verifica l'evento che dà luogo alla liquidazione, non verranno più emesse Quote. Comunicazione della liquidazione sarà data tempestivamente ad opera della Società di Gestione o della Banca Depositaria.

La comunicazione della liquidazione del Fondo sarà pubblicata nel *Mémorial* e in almeno due quotidiani a tiratura adeguata scelti dalla Società di Gestione e dalla Banca Depositaria, di cui uno di essi é un quotidiano lussemburghese.

#### **Cessazione di Qualsiasi Comparto o Classe di Quote**

La decisione della cessazione di qualsiasi Comparto, o qualsiasi Classe verrà presa in comune accordo tra la Società di Gestione e la Banca Depositaria. La Società di Gestione potrà, in particolare, decidere su tale liquidazione nel caso in cui il VPN del Fondo diminuisca fino a raggiungere un valore uguale o minore a quello stabilito dalla Società di Gestione, di volta in volta, da equivalere al minimo VPN del Fondo per poter operare in maniera efficiente, oppure a seguito di rilevanti cambiamenti dello scenario economico, politico o sociale, o per qualsiasi altra ragione che la Società di Gestione considera essere nell'interesse dei Sottoscrittori. Nessuna Quota del Comparto o Classe verrà emessa dopo la decisione effettuata in tale data. Il rimborso e la conversione delle Quote potranno essere effettuati solo purché sia assicurato l'equo trattamento di tutti i Sottoscrittori. Comunicazione anticipata della liquidazione sarà data ai Sottoscrittori interessati, secondo quanto ritenuto appropriato dalla Società di Gestione o richiesto in una giurisdizione interessata in cui è distribuito il Comparto o Quote di Classi in conformità con il precedente articolo 16. Nel periodo fino alla liquidazione del Comparto o delle Quote di Classi, il prezzo di riscatto rispecchierà tutte le spese ed i costi stimati relativi alla cessazione.

I proventi netti della liquidazione o cessazione del Fondo o Comparto o Classe, saranno distribuiti ai Sottoscrittori in proporzione alle loro rispettive quote nel Fondo o Comparto o Classe alla data della liquidazione o cessazione, in conformità alla Legge 2010. I proventi della liquidazione o della cessazione che non sono stati dichiarati dai Sottoscrittori, o non distribuibili a essi, saranno depositati alla chiusura della liquidazione o cessazione presso il *Luxembourg Consignments Office (Caisse de Consignation)* per un periodo di 30 anni.

#### **Fusione di Comparti o Classi**

La Società di Gestione, con l'approvazione della Banca Depositaria, può decidere di fondere due o più Comparti o Classi del Fondo e di fondere uno o più Comparti o Classi del Fondo in un altro OICVM lussemburghese o straniero o uno dei relativi Comparti, in cui il VPN di qualsiasi Comparto o Classe, a seconda dei casi, sia diminuito ad un livello pari a o minore a quello stabilito dalla Società di Gestione, di volta in volta, che equivale al VPN minimo di tale Comparto o Classe da poter operare in maniera efficiente, oppure a seguito di rilevanti cambiamenti dello scenario economico, politico o sociale, o per promuovere la gestione e l'operatività in maniera efficiente, o per qualsiasi altra ragione che la Società di Gestione considera essere nell'interesse dei Sottoscrittori. Sarà dato preavviso di almeno un mese ai Sottoscrittori dei Comparti o Classi, a seconda dei casi, che verranno fusi, in conformità al precedente Articolo 16. I Sottoscrittori che non desiderano partecipare alla fusione possono chiedere il riscatto delle loro rispettive Quote durante il periodo di preavviso. Il riscatto sarà effettuato senza alcuna commissione, salvo quanto trattenuto dalla Società per coprire i costi di disinvestimento, al VPN applicabile calcolato il giorno in cui sono considerate pervenute tali istruzioni. Alcune Classi possono essere soggette al pagamento di una commissione CEVD.

**Articolo 18. - Prescrizione delle Rivendicazioni**

Le rivendicazioni dei Sottoscrittori nei confronti della Società di Gestione o della Banca Depositaria cesseranno di essere valide 5 anni dopo la data dell'evento che ha dato luogo alla rivendicazione.

**Articolo 19. - Legge applicabile, Giurisdizione e Lingue di Riferimento**

Il Tribunale Distrettuale del Lussemburgo avrà giurisdizione sulle controversie tra i Sottoscrittori, la Società di Gestione, gli azionisti di quest'ultima e la Banca Depositaria, e si applicherà la legge del Lussemburgo. La Società di Gestione e la Banca Depositaria sottopongono se stesse e il Fondo alla giurisdizione dei paesi in cui sono offerte e vendute le Quote per le rivendicazioni di Sottoscrittori rappresentate da Intermediari nominati nei rispettivi paesi.

Sarà vincolante la versione in lingua inglese di questo Regolamento di Gestione; la Società di Gestione e la Banca Depositaria ammettono tuttavia l'utilizzo di traduzioni, da esse approvate, nelle lingue dei paesi in cui sono offerte e vendute le Quote, e queste saranno vincolanti per tali Quote vendute a investitori in tali paesi.

Il presente Regolamento di Gestione entrerà in vigore a partire dal 1° luglio 2011.

Lussemburgo, 20 giugno 2011

Letto e approvato:

La Società di Gestione

La Banca Depositaria





